

Linee guida bilaterali tra Svizzera e Bulgaria per l'identificazione, la protezione e l'orientamento di persone vittime della tratta



VERSIONE BREVE

SFORZI CONGIUNTI TRA BULGARIA E SVIZZERA
PER OFFRIRE PROTEZIONE IMMEDIATA E INCONDIZIONATA
ALLE PERSONE VITTIME DELLA TRATTA
E PER PREVENIRE LA TRATTA DI ESSERI UMANI

CON IL SOSTEGNO DI UN SUSSIDIO OFFERTO DALLA SVIZZERA
ATTRAVERSO LA GARANZIA DI UN FONDO TEMATICO



SWISS-BULGARIAN COOPERATION PROGRAMME
ШВЕЙЦАРСКО-БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО



FIZ

• Advocacy and support
for migrant women and
victims of trafficking

CONDIZIONI QUADRO ISTITUZIONALI PER LA LOTTA ALLA TRATTA

Svizzera

LIVELLO FEDERALE

Unità dedicata alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti all'interno dell'Ufficio federale di polizia (fedpol)

Responsabile dello scambio dei servizi d'intelligence di polizia a livello nazionale e internazionale. Supporta le autorità cantonali di polizia e coordina le indagini con le autorità internazionali di polizia.

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)

Definisce i progetti nazionali e coordina le attività di tutte le autorità competenti e le agenzie pubbliche coinvolte nella lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti.

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Si assume la responsabilità finale per questioni soggette alla legislazione svizzera sui cittadini stranieri e sulle cittadine straniere e fornisce un'assistenza federale per il rimpatrio e la reintegrazione.

Organizzazione internazionale svizzera per la migrazione (IOM Berna)

Attua l'assistenza specializzata federale per il rimpatrio e la reintegrazione delle vittime e dei/delle testimoni della tratta, su mandato della SEM.

LIVELLO CANTONALE

Tavole rotonde cantonali

Coordinano le attività di contrasto alla tratta messe in atto da diversi operatori tra cui polizia, procuratori pubblici, autorità sulla migrazione e organizzazioni non governative specializzate.

Organizzazioni non governative (ONG) specializzate

Forniscono un servizio globale a sostegno delle vittime della tratta, compresi interventi in situazioni di crisi, alloggi sicuri, supporto psicosociale e legale.

Aiuto alle vittime di reati

Finanzia e gestisce l'assistenza alle vittime di crimini attraverso i consultori per le vittime e le ONG specializzate, sulla base della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

Servizi di assistenza sociale

Ai servizi cantonali e comunali di assistenza sociale spetta garantire la reintegrazione sociale ed economica alle vittime della tratta di esseri umani che risiedono regolarmente in Svizzera.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

Garantisce la necessaria protezione o tutela dei minori o delle persone con disabilità mentali o psicologiche.

Servizi di consulenza cantonale per il rimpatrio (RCS)

Forniscono consulenza sul rimpatrio e preparano la richiesta di assistenza al rimpatrio da presentare alla Segreteria di Stato della migrazione.

Bulgaria

Commissione nazionale contro il traffico di esseri umani (NCCTHB)	Organo collegiale all'interno del Consiglio dei ministri che coordina il meccanismo nazionale di riferimento e il lavoro delle istituzioni per il contrasto alla tratta di esseri umani e per il sostegno alle vittime. Tramite le ONG, gestisce 8 servizi specializzati per le vittime.
Commissioni locali contro il traffico di esseri umani	Costituite sotto l'egida della NCCTHB in 10 amministrazioni comunali del Paese, sono responsabili dell'attuazione delle politiche di contrasto alla tratta degli esseri umani a livello locale.
Ministero degli interni	Identifica, previene, contrasta, rileva e svolge indagini sui casi di tratta. Esistono reparti speciali contro la tratta nelle direzioni generali a contrasto della criminalità organizzata e nella polizia di confine.
Ministero degli affari esteri	Identifica le vittime della tratta e fornisce un supporto al loro rimpatrio attraverso rappresentanti diplomatici/che e consolari nei Paesi di destinazione.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	L'agenzia dedicata all'assistenza sociale fornisce un supporto metodologico per la fornitura dei servizi sociali. L'agenzia per l'impiego e l'ispettorato generale del lavoro hanno lo scopo di prevenire la tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro.
Agenzia di stato per la protezione dei minori	Reintegra i minori vittime di tratta e coordina l'attuazione del <i>«meccanismo di coordinamento per il riferimento, la cura e la protezione dei bambini bulgari non accompagnati e per i minori vittime della tratta che rientrano dall'estero»</i> .
Ufficio del ministero pubblico	Svolge indagini sulla tratta degli esseri umani. Quando è coinvolto un gruppo di criminalità organizzata, l'indagine viene condotta da un ufficio del ministero pubblico specializzato.
Organizzazione internazionale bulgara per la migrazione	Si occupa di rimpatriare in condizioni di sicurezza le persone vittime della tratta e gestisce diversi programmi per l'assistenza a breve e lungo termine.
Organizzazioni non governative	Forniscono tutti i servizi di supporto e reintegrazione per le persone vittime della tratta, come interventi in caso di crisi, supporto psicologico e sociale, alloggio, consulenza legale ecc.

VITTIME BULGARE DELLA TRATTA IN SVIZZERA – SOSTEGNO E DIRITTI

1. Identificazione delle vittime bulgare della tratta in Svizzera


L'identificazione delle persone vittime della tratta è un **processo con più sfaccettature e che richiede molto tempo**. Coinvolge diversi/e professionisti/e in grado di percepire i primi segnali della possibilità che una persona sia vittima della tratta, lavorando a stretto contatto per facilitare l'accesso al sostegno e alla protezione. Le vittime bulgare vengono principalmente individuate mentre lavorano nella prostituzione per strada o nei bordelli, in ospedali, ricoveri, presso sportelli informativi e di registrazione, ai confini o nelle ambasciate, nei cantieri e in altri settori lavorativi.

Per identificare una persona vittima di tratta devono sussistere tre componenti che, messe insieme, definiscono la tratta di esseri umani.

I. Azione

Reclutamento, trasporto, trasferimento, asilo, accoglienza di persone, scambio o trasferimento del controllo su queste persone

II. Mezzi

Minaccia, uso della forza, coercizione, inganno, frode, rapimento, abuso di potere o di una **posizione di vulnerabilità** 

III. Scopo

Sfruttamento sessuale (spesso tramite prostituzione), lavoro forzato, schiavitù, sottomissione, prelievo di organi

È importante prestare attenzione ai gruppi particolarmente vulnerabili come i lavoratori / le lavoratrici migranti, i minori, i lavoratori / le lavoratrici sessuali con lavoro o permessi di dimora limitati oppure lavoratori/lavoratrici con paga insufficiente e/o appartenenti a settori lavorativi scarsamente regolati, come l'assistenza, l'edilizia, la gastronomia e le case private. Spesso le persone vittime di tratta provenienti dalla Bulgaria appartengono a gruppi minoritari (come i Rom o l'etnia turca).

Nota sulle vittime!

È molto importante adottare un approccio proattivo nell'identificare le vittime della tratta, che raramente si considerano tali. Al contrario, se hanno fiducia in una terza persona possono menzionare debiti esorbitanti che non calano, attività che non vogliono svolgere o inganni, umiliazioni o ricatti nei confronti loro o dei loro figli.

Le principali figure coinvolte nell'identificazione delle persone vittime di tratta sono le **autorità**, in particolare le unità di polizia non repressive specializzate, nonché le **ONG specializzate**.

2. Sostegno alle vittime bulgare della tratta, a prescindere dalla rispettiva cooperazione con le autorità

A) PERMESSI DI DIMORA

In Svizzera lo statuto di soggiorno e l'accesso ai diritti delle vittime sono due elementi strettamente correlati. Le persone vittime di tratta non hanno automaticamente il diritto a un permesso di dimora. Lo statuto di soggiorno assegnato determina la portata del beneficio che una vittima può effettivamente ricevere dal servizio di Aiuto alle vittime di reati. Le condizioni di rilascio del permesso di dimora sono disciplinate dalla **Legge federale sugli stranieri**.

Periodo di recupero e riflessione - Tutte le vittime della tratta possono restare in Svizzera per un minimo di 30 giorni. Questo periodo di recupero e riflessione è garantito dalle autorità cantonali in materia di migrazione e offre alle vittime il tempo di iniziare a riprendersi e decidere consapevolmente se cooperare o meno con le autorità. In questo periodo possono ricevere il sostegno a prescindere dal loro statuto legale o dalla loro capacità o volontà di cooperare nei procedimenti penali.

Permesso di dimora motivato da gravi difficoltà personali - In qualunque momento, qualsiasi vittima della tratta può presentare domanda alle autorità cantonali per la migrazione richiedendo un permesso di dimora motivato da gravi difficoltà personali. Non è necessaria la cooperazione con le autorità. I criteri presi in considerazione comprendono: gravi problemi di salute, impossibilità di (re)integrazione sociale in Bulgaria o rischio di essere nuovamente vittime di tratta.

B) ACCESSO AI DIRITTI, AL SOSTEGNO E ALLA PROTEZIONE

Diritto all'informazione - Dopo aver individuato una persona vittima di tratta, le autorità provvedono a informarla sui benefici e sulle opportunità dell'Aiuto alle vittime. Se la vittima in questione acconsente, il suo nominativo viene riferito a una ONG specializzata o a un consultorio per le vittime, dove riceverà maggiori informazioni dettagliate sui diritti spettanti alle vittime e sulle opzioni di sostegno disponibili.

Diritto alla consulenza e al sostegno materiale - Durante il periodo di recupero e riflessione, le persone vittime della tratta possono beneficiare del sostegno a prescindere dalla propria cooperazione con le autorità. Sono comprese consulenze gratuite confidenziali, servizio di traduzione se necessario, nonché ulteriore supporto come alloggio temporaneo, trasporto, assistenza medica e psicologica, sostegno legale limitato e, se possibile, speciali misure di sicurezza.

Diritto alla compensazione - Le persone vittime della tratta possono richiedere una compensazione per **danni materiali e immateriali (dolore e sofferenza)**, anche se non sono in atto procedimenti penali. I/Le consulenti informano le vittime in merito al proprio diritto di richiedere una compensazione e le sostengono nelle diverse procedure.

Raccomandazioni sulla protezione delle vittime

PRIMO CONTATTO E INTERVENTO IN CASO DI CRISI

Calmate la persona e stabilite una relazione di fiducia, chiarendo le sue necessità e il tipo di sostegno richiesto. Determinate i passi successivi insieme alla vittima.

FOCUS SULLA STABILITÀ EMOTIVA

ALLOGGIO SICURO IN UN RICOVERO

Fornite un ambiente sicuro, assistenza di base e cura. Garantite misure protettive personalizzate. Offrite sostegno alla vittima nella riacquisizione del controllo sulla propria vita.

FOCUS SULLA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutate il rischio, coinvolgendo regolarmente la vittima nelle procedure. Analizzate le informazioni e sviluppate un piano di gestione del rischio per evitare danni, abusi o tratta.

FOCUS SULL'AUTOPROTEZIONE

INFORMAZIONE ALLA VITTIMA SUI SUOI DIRITTI

Accertatevi che la vittima conosca i suoi diritti, compreso quello relativo a un periodo di recupero e riflessione. Sostenete le vittime nel processo decisionale sulla cooperazione con le autorità.

FOCUS SUI DIRITTI

3. Sostegno alle persone vittime di tratta che intendono cooperare con le autorità

A) PERMESSI DI DIMORA

Se la vittima intende collaborare e le autorità decidono di avviare un procedimento penale, le autorità possono richiedere un **permesso di dimora di breve durata** presso l'ufficio immigrazione del cantone di competenza. Lo scopo del permesso temporaneo è garantire che la vittima resti a disposizione durante la fase di indagine. In determinate circostanze, è possibile richiedere un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa per la durata del permesso di dimora.

Il permesso di dimora può essere prolungato finché la persona vittima di tratta deve partecipare al procedimento penale. Al termine della procedura penale o se le autorità non necessitano più della presenza della vittima, non è garantita la continuità della dimora. Le vittime devono essere preparate all'idea di poter perdere il proprio diritto di rimanere in Svizzera (come illustrato precedentemente, una domanda di rinnovo del permesso di dimora può essere presentata in presenza di **gravi difficoltà personali**).

B) ACCESSO AI DIRITTI, AL SOSTEGNO E ALLA PROTEZIONE

Se le vittime scelgono di collaborare con le autorità, ricevono un sostegno durante tutte le indagini e i procedimenti penali, che possono durare diversi mesi o anni.


La vittima viene collocata in un alloggio sicuro e riceve sostegno costante da una ONG specializzata o dai consultori per le vittime, in modo che si adatti alla vita quotidiana o al lavoro in Svizzera. Genericamente il sostegno viene fornito per 180 giorni e può essere prolungato su richiesta delle autorità. Il sostegno è finanziato dall'Aiuto alle vittime di reati cantonale e/o dai servizi di assistenza sociale competenti.

Le ONG specializzate o i consultori per le vittime descrivono i passaggi dei procedimenti, i ruoli e i doveri della polizia e del ministero pubblico, spiegando i diritti, gli obblighi e i rischi per la vittima correlati alla compilazione di una richiesta di indennizzo.

Nota sulle vittime!

Il periodo di collaborazione con le autorità è stressante per le vittime. Devono condividere ripetutamente la propria esperienza di sfruttamento e violenza quando vengono interrogate dalle autorità. Il **rischio che il trauma si ripeta** è alto.

Diritto all'informazione - Le vittime ricevono informazioni sullo **svolgimento del procedimento penale**, comprese informazioni su eventuali ingiunzioni che impongano o annullino la custodia cautelare o nel caso in cui l'accusato fugga.

Diritti di partecipazione - Per esercitare il diritto a partecipare al procedimento penale, le vittime si devono costituire come **parti civili**. In qualità di parte civile, la vittima può intentare una **causa penale** e/o **civile**, cioè costituirsi  parte del procedimento, rivendicando ulteriori diritti procedurali. Se una parte civile intenta una causa civile basata su un crimine nei procedimenti penali, viene esonerata dai costi del procedimento e, in determinate condizioni, ha diritto al gratuito patrocinio (vedi diritto all'assistenza legale).

Nota sulle vittime!

La presenza dell'imputato / dell'imputata nella stessa stanza può essere **particolarmente angosciante** per le vittime traumatizzate. In alternativa, bisognerebbe considerare provvedimenti come la trasmissione video tra il tribunale e un'altra stanza in cui l'imputato / l'imputata pronuncia le proprie dichiarazioni. Evitare incontri fortuiti tra le parti, ad esempio nei corridoi degli edifici ufficiali.

Diritti di protezione - Nei procedimenti penali, i diritti di protezione sono validi a prescindere dal fatto che la vittima partecipi al processo in qualità di parte civile. Tuttavia la vittima può **fare esplicito riferimento a questi diritti**, per esempio al diritto di essere accompagnata da una persona di fiducia e da un/a consulente legale durante le indagini penali o alle udienze in tribunale, di evitare l'incontro o il confronto con il presunto colpevole e di non far divulgare l'identità dalle autorità e dai media. I minori e le vittime di sfruttamento sessuale hanno speciali diritti aggiuntivi.

Nota sulle vittime!

Il diritto di essere accompagnati da una persona di fiducia si è dimostrato molto importante per le persone vittime di tratta, che spesso non hanno una rete sociale a cui appoggiarsi in Svizzera. La persona di fiducia che è spesso la/il consulente della ONG specializzata, accompagna la vittima durante gli interrogatori di polizia o del procuratore.

Diritto all'assistenza legale - Se occorre la presenza di avvocati/avvocatesse per difendere i diritti della vittima e se la causa civile nell'ambito del procedimento penale ha buona probabilità di successo, viene fornita una rappresentanza legale gratuita a tutte le vittime di tratta che manchino di risorse finanziarie al momento in cui si uniscono come parti civili alla pubblica accusa.

Diritto alla compensazione - Nei procedimenti penali le vittime possono richiedere una compensazione per **danni materiali e immateriali**. Se non prendono parte al procedimento come parti civili, possono essere interrogate come testimoni e hanno unicamente diritto ad un risarcimento per perdita di guadagno e per le spese derivanti dal coinvolgimento nel processo in qualità di testimoni.

Programma di protezione testimoni - L'unità nazionale per la protezione testimoni all'interno di **fedpol** garantisce una protezione extra procedurale del/ della testimone per le persone al di fuori del procedimento in corso e al termine di un processo. Questa misura si applica a un/a testimone in pericolo per il proprio coinvolgimento nei procedimenti penali. I requisiti per entrare in questo programma sono molto elevati.

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SULLA PROTEZIONE E SUL RIMPATRIO IN SICUREZZA DALLA SVIZZERA ALLA BULGARIA

1. Rimpatrio non assistito

Non tutte le persone vittime della tratta identificate in Svizzera sono pronte ad accettare il sostegno alle vittime o l'assistenza al rimpatrio. Spesso le vittime bulgare preferiscono non parlare con un/a consulente. La **paura delle reazioni possibili da parte dei colpevoli**, la sfiducia e il timore di esporsi con le autorità (in Svizzera o in Bulgaria), nonché la **paura di perdere la propria autonomia** impediscono alle persone vittime della tratta di accettare il sostegno alle vittime.

Nota sulle vittime!

È essenziale che il primo punto di contatto (polizia, assistenti sociali, personale in loco ecc.) in Svizzera offra alle potenziali vittime le informazioni sui servizi di sostegno disponibili sia a livello governativo che non governativo. Sulla base delle informazioni ricevute, le vittime potranno contattare in un secondo momento un'organizzazione di assistenza alle vittime.

2. Rimpatrio assistito dallo Stato – Assistenza federale al rimpatrio e alla reintegrazione

Le vittime e i/le testimoni della tratta che desiderano fare ritorno in Bulgaria possono beneficiare dell'assistenza federale svizzera al rimpatrio e alla reintegrazione. Il servizio è organizzato dall'Organizzazione **internazionale per le migrazioni (IOM)** in collaborazione con le organizzazioni svizzere e bulgare, in particolare in merito alla valutazione del rischio e alla reintegrazione. Sia le istituzioni statali che le organizzazioni non governative possono informare le vittime su questo servizio.

Bénéficiaires et éligibilité – Per usufruire di questo servizio, sia le vittime che i/le testimoni devono essere privi di mezzi economici, avere uno status legale sicuro in Bulgaria e voler far ritorno volontariamente. È inoltre necessario che gli indicatori di tratta o dei tentativi di sfruttamento siano chiaramente determinati.

Prima di presentare una domanda di rimpatrio assistito, la persona vittima di tratta deve ricevere una consulenza relativa al rimpatrio da parte dei Servizi di consulenza cantonale per il rimpatrio (RCS) o dall'ONG FIZ servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne.

Servizi dell'assistenza federale al rimpatrio

- Informazioni sulle possibilità di riabilitazione e reintegrazione in Bulgaria
- Facilitazione dello scambio di informazioni sulla valutazione del rischio
- Organizzazione del viaggio di rimpatrio in collaborazione con il cantone competente e REPAT/IOM svizzere
- Assistenza all'accoglienza e trasporto sicuro alla destinazione finale
- Assistenza finanziaria iniziale di CHF 1000 per gli adulti e CHF 500 per i minori

- Aiuto materiale supplementare di al massimo CHF 5000 per un progetto di reintegrazione
- Assistenza medica durante il rimpatrio (p.es. medicazione, riferimento a un programma di riabilitazione) per un massimo di sei mesi
- Assistenza alla reintegrazione e al sostegno a posteriori.


Preparativi per il rimpatrio e valutazione del rischio - La preparazione del rimpatrio richiede una collaborazione e una comunicazione intense tra le istituzioni svizzere e bulgare e la vittima.

La valutazione del rischio è essenziale per la preparazione del rimpatrio. Si analizzano i rischi attuali e futuri da parte dei colpevoli nei confronti della vittima ma anche quelli derivanti dalle circostanze sociali e dalla vulnerabilità sia attuale sia futura. Sulla base delle informazioni rilevanti sulla situazione generale della vittima, si tenta di ridurre il **rischio che la tratta si ripeta** e che si verifichino altre forme di abuso. Se il rimpatrio in Bulgaria è troppo pericoloso, la ONG specializzata o il consultorio per le vittime a cui si rivolge la vittima, autorizzati dalla vittima stessa, possono presentare una richiesta per un **permesso di dimora svizzero motivato da gravi difficoltà personali** (vedi sopra).

Nota sulle vittime!

Le persone vittime di tratta tendono ad avere domande e preoccupazioni specifiche correlate alla situazione in Bulgaria dopo il loro rimpatrio. A sostegno della preparazione del loro rimpatrio e per creare una relazione di fiducia, si consiglia vivamente a IOM Berna o al/alla consulente in Svizzera di proporre **l'organizzazione di una conversazione telefonica o via Skype** tra la persona rimpatriata e un/a rappresentante di IOM Sofia o l'organizzazione partner locale incaricata di ricevere in Bulgaria la persona in questione.

Organizzazione del viaggio di rimpatrio - Una volta chiarito ogni aspetto (rischi, luogo di rimpatrio, esigenze mediche, possibilità di reintegrazione, ecc.), IOM organizza il viaggio di rimpatrio in collaborazione con tutti i partner di entrambi i Paesi.

 **à la réintégration** - Grazie all'assistenza federale svizzera al rimpatrio e alla reintegrazione, si garantisce alla vittima:

- **assistenza iniziale in contanti** per coprire le spese giornaliere dopo il rimpatrio;
- **assistenza in natura** per un progetto di reintegrazione (formazione professionale, alloggio, piccola attività lavorativa, assistenza legale ecc.);
- **assistenza medica.**

Scopo dell'assistenza alla reintegrazione è fornire alla vittima una prospettiva sostenibile e ridurre il rischio che sia nuovamente vittima della tratta. Il piano di reintegrazione può essere discusso con il/la consulente svizzero/a addetto al rimpatrio ma viene finalizzato e messo in atto dopo il rimpatrio in Bulgaria, con il sostegno di IOM Sofia e delle sue organizzazioni partner nell'ambito del meccanismo nazionale di riferimento. Dopo l'attuazione del progetto di reintegrazione, IOM Sofia o la sua organizzazione partner effettua una visita di monitoraggio.



Organizzazioni partner nell'ambito del meccanismo nazionale di riferimento. Dopo la conclusione del progetto di reintegrazione, IOM Sofia o la sua organizzazione partner effettua una visita di monitoraggio.

Nota sulle vittime!

Spesso le vittime della tratta non possono avviare un progetto, come una formazione professionale, subito dopo il rimpatrio perché prima hanno bisogno di ristabilirsi. Ecco perché **l'assistenza alla reintegrazione può essere richiesta fino a un anno dopo il rimpatrio**, con l'aiuto di IOM Sofia o della relativa organizzazione partner bulgara.

3. Rimpatrio assistito da una ONG

Non tutte le persone vittime della tratta sono idonee al rimpatrio o sono disposte a essere rimpatriate tramite l'assistenza federale governativa per il rimpatrio e la reintegrazione. In questo caso, l'ONG specializzata o il consultorio per le vittime si offre di organizzare un rimpatrio volontario in sicurezza in collaborazione con una **ONG bulgara specializzata**. Se la vittima acconsente, l'ONG svizzera individua una potenziale organizzazione di accoglienza in Bulgaria a cui fornisce informazioni rilevanti sul caso e verifica che la persona vittima della tratta possa viaggiare in sicurezza e riceva sostegno all'arrivo.

Se la persona vittima della tratta non è pronta a collaborare con una ONG in Bulgaria, il/la consulente svizzero/a fornisce i dettagli di contatto della ONG bulgara a cui ci si può rivolgere in modo indipendente in una seconda fase.

Nota!

Per ulteriori informazioni sul contrasto alla tratta sia in Svizzera sia in Bulgaria, nonché sulle misure protettive in favore delle persone vittime della tratta esistenti in entrambi i Paesi e qui descritte in modo sommario, è disponibile una versione completa delle «Linee guida bilaterali tra Svizzera e Bulgaria per l'identificazione, la protezione e l'orientamento di persone vittime della tratta» pubblicate sui siti web di Animus Association Foundation (www.animusassociation.org) e FIZ servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (www.fiz-info.ch).

Hanno contribuito alla stesura di queste linee guida le seguenti associazioni: Animus Association Foundation, NCCTHB, Ministero degli interni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la Bulgaria, FIZ servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne, fedpol, SCOTT e IOM Berna per la Svizzera.

PROTEZIONE, SOSTEGNO E REINTEGRAZIONE DELLE VITTIME DELLA TRATTA IN BULGARIA RIMPATRIATE DALLA SVIZZERA

1. Identificazione delle persone vittime della tratta in Bulgaria

Il problema della tratta di esseri umani non finisce con il rimpatrio della vittima in Bulgaria. Le vittime devono infatti affrontare nuove sfide, per riprendersi e per evitare il rischio di una tratta ripetuta. Il **meccanismo nazionale di riferimento e sostegno alle persone vittime della tratta in Bulgaria** (NRM, National Mechanism for Referral) disciplina il sostegno fornito alle vittime. Si articola in **identificazione formale e informale**.

L'identificazione informale viene effettuata da forze di polizia, assistenti sociali, consulenti delle linee di assistenza telefonica, personale in loco, esperti/e presso la NCCTHB e altri. L'identificazione informale fornisce alle vittime un **accesso immediato ai servizi di sostegno** e ai programmi. Le vittime della tratta identificate in Svizzera non devono sottostare a un'identificazione aggiuntiva per avere accesso al sostegno e ai programmi di assistenza.

L'identificazione formale viene effettuata da autorità addette all'istruttoria e ha lo scopo di avviare le indagini sui procedimenti penali. È un prerequisito affinché le vittime esercitino alcuni dei propri diritti, come il coinvolgimento nel procedimento penale e la costituzione come ricorrente civile e/o querelante privato, per ottenere rimborsi finanziari e protezione speciale. Anche se una persona è stata identificata come vittima della tratta in Svizzera, deve essere identificata formalmente in Bulgaria una seconda volta **se desidera prendere parte al procedimento penale** e richiedere un rimborso.

All'arrivo in aeroporto l'ufficiale di polizia, **previo consenso da parte della vittima**, effettuerà un colloquio, al fine di determinare se è stato commesso il crimine di tratta di esseri umani e se la persona in questione è vittima di tale reato. Questo colloquio non costituisce una prova e non può essere usato nell'istruttoria. Prima del colloquio, le vittime devono essere informate del fatto che parlare con la polizia non è correlato ad alcun procedimento penale.

2. Protezione e sostegno alle vittime bulgare della tratta, a prescindere dalla rispettiva cooperazione con le autorità

A) ACCESSO AI DIRITTI, AL SOSTEGNO E ALLA PROTEZIONE

Diritto all'informazione - Una volta in Bulgaria, alcune vittime desiderano tornare dalle proprie famiglie il prima possibile e si rifiutano di alloggiare in un centro di emergenza. Gli/Le assistenti sociali e la polizia le informano dei loro diritti, come il diritto a un periodo di recupero e riflessione, a un alloggio sicuro e all'assistenza psicologica, al risarcimento e all'impunità per crimini commessi a causa della loro situazione di vittime della tratta.

Accesso a servizi di supporto - Dal momento in cui sono state identificate nei rispettivi Paesi di destinazione o appena rimpatriate in Bulgaria, tutte le vittime della tratta hanno il diritto a un **sostegno immediato e incondizionato a breve termine durante il periodo di recupero e riflessione di 30 giorni in centri specializzati per persone vittime della tratta**. Le donne (e i bambini) possono soggiornare in un **centro di emergenza per un massimo di 180 giorni**, a prescindere dal fatto che collaborino o meno con le autorità.

Nota sulle vittime!

L'accesso ai servizi a medio termine è gratuito ma le vittime raramente contattano di propria iniziativa i fornitori di tali servizi. Capita più spesso che siano l'organizzazione di supporto svizzera, la polizia, IOM o un altro istituto che abbia identificato o si sia preso cura della vittima a informarla dei servizi disponibili in Bulgaria.

Raccomandazioni sulla protezione delle vittime

INTERVENTO DI EMERGENZA DOPO IL RIMPATRIO

Create fiducia e aiutate la persona ad adattarsi alla realtà da cui ha cercato di scappare. Fate emergere le risorse interne ed esterne e le forze per affrontare la situazione. Informate sui passi successivi e sulle possibilità esistenti.

FOCUS SULLA STABILITÀ

ALLOGGIO SICURO IN RICOVERO

Fornite un ambiente sicuro, assistenza di base e cura. Aiutate la vittima a riprendere i contatti con la propria famiglia (se in sicurezza) e preparatela a una vita autonoma.

FOCUS SULLA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutate i rischi a lungo termine. Considerate il punto di vista della vittima, le informazioni fornite dall'organizzazione di sostegno svizzera, dalle organizzazioni locali, dalla polizia e dai servizi sociali statali in loco.

FOCUS SULL' AUTO-PROTEZIONE

INFORMAZIONE ALLA VITTIMA SUI SUOI DIRITTI

Informate la vittima sui suoi diritti speciali in Bulgaria. Accertatevi che la vittima comprenda quali benefici può trarne

FOCUS SULLE DECISIONI

L'**assistenza costante** per le vittime che ritornano dalla Svizzera in Bulgaria è fornita da IOM come parte dell'assistenza federale svizzera al rimpatrio, a prescindere che vi sia stata identificazione formale o informale e malgrado la decisione favorevole o meno alla collaborazione nell'ambito del procedimento penale. I programmi di assistenza al rimpatrio e post-ricovero forniscono vari servizi e un beneficio materiale attraverso l'assistenza federale al rimpatrio.

3. Sostegno alle vittime della tratta che accettano di collaborare con le autorità

A) ACCESSO AI DIRITTI, AL SOSTEGNO E ALLA PROTEZIONE

Accesso ai servizi di sostegno - Le vittime che sono state formalmente identificate e sono parte di procedimenti penali hanno il diritto di prolungare il proprio soggiorno in ricoveri specializzati per la durata dei procedimenti penali. Lo status speciale è garantito da una sentenza, previa richiesta presentata dalla vittima.

B) PROTEZIONE E DIRITTI NELLE ISTRUTTORIE

Se esistono motivi legali e dati sufficienti sul fatto che un crimine sia stato commesso, l'**istruttoria** viene avviata ex officio da un procuratore o a seguito di segnalazione da parte di un terzo interessato (la vittima, i suoi familiari ecc.). La tratta di esseri umani è un reato perseguibile d'ufficio; quindi lo stato, cioè l'**ufficio del procuratore**, è tenuto a indagare. Le vittime della tratta assistono le autorità competenti attraverso i/le propri/e testimoni, che **spesso rappresentano la prova principale di un processo**. Ecco perché le **vittime possono essere interrogate più volte** per chiarire le circostanze del caso.

Le vittime di tratta che decidono di collaborare con le autorità bulgare nel perseguire il reato possono godere di diritti specifici che le proteggono dal diventare nuovamente vittime e che le assistono nella loro veste di testimoni nei procedimenti penali.

Diritto all'informazione - Il codice di procedura penale richiede esplicitamente che le autorità preposte all'istruttoria informino le vittime sui propri diritti nei procedimenti penali, nonché sul diritto di restare aggiornate su come prosegue il procedimento stesso.

Diritto a un periodo di recupero e riflessione - Con l'avvio dell'istruttoria inizia il periodo di recupero e riflessione, di minimo **30 giorni**, durante il quale le vittime non possono essere interrogate. Il sostegno psicologico e sociale e la consulenza legale vengono forniti da centri e ricoveri di emergenza in modo che le vittime possano scegliere consapevolmente se collaborare con le autorità nel perseguire il reato.

Accesso all'assistenza legale - Le vittime che hanno scelto di collaborare con le autorità possono beneficiare di una consulenza legale gratuita che le rappresenti nell'istruttoria se:

- **non dispongono di mezzi economici sufficienti**
- **desiderano una consulenza legale e**
- **viene imposto nell'interesse della giustizia.**

In presenza di autorità investigative e giudiziarie, le vittime sono rappresentate da avvocati/avvocatesse registrati/e presso l'**ufficio nazionale per l'assistenza legale, al fine di garantire** che vengano rispettati i diritti specifici di vittima della tratta. Le persone vittime della tratta possono essere interrogate di fronte a un/a giudice durante l'istruttoria, per evitare l'interrogatorio in tribunale.

La consulenza legale gratuita viene fornita anche da organizzazioni internazionali e non governative. In casi eccezionali, durante l'istruttoria le vittime possono anche essere accompagnate da uno/a psicologo/a.

4. Sostegno alle vittime della tratta in Bulgaria che partecipano ad azioni legali in tribunale

ACCESSO AI DIRITTI, AL SOSTEGNO E ALLA PROTEZIONE

Previo consenso della vittima, dopo la scadenza del periodo di recupero e riflessione o del periodo di alloggio in un centro/ricovero di emergenza vengono adottate misure di integrazione a lungo termine. Le vittime che necessitano di un ulteriore sostegno vengono collocate nel **centro per la successiva reintegrazione delle vittime della tratta** (presso NCCTHB).

Il sostegno a lungo termine per le vittime rimpatriate dalla Svizzera con un **progetto di assistenza per la reintegrazione personale** finanziato da **assistenza federale al rimpatrio e alla reintegrazione** viene organizzato e coordinato da IOM con il sostegno di importanti organizzazioni locali.

Come previsto nell'NRM, il sostegno a lungo termine può includere il ricorso alla psicoterapia in risposta ai sintomi dello stress post-traumatico, la consulenza sociale e il gratuito patrocinio, la costituzione di abilità sociali, la formazione professionale, il recupero dei diritti assicurativi sociali e sanitari delle vittime nonché le visite, i consulti e i trattamenti medici, il sostegno per risolvere diversi problemi nell'ambito della famiglia e nel ruolo genitoriale delle vittime.

Garantire l'accesso ai **servizi sociali pubblici disponibili nella comunità** ma non specializzati per le persone vittime di tratta è un elemento importante del lavoro a lungo termine con le vittime.

B) PROTEZIONE E DIRITTI NELLE UDIENZE IN TRIBUNALE

Nei procedimenti giudiziari di solito le vittime sono soltanto testimoni. Non prendono parte ai procedimenti a meno che si costituiscano esplicitamente in qualità di parte civile o di querelanti privati. A tale scopo, presentano una richiesta al più tardi all'avvio dell'indagine giudiziaria, nel tribunale di prima istanza (prima della valutazione delle prove).

Parti civili – come tali, le vittime avviano un'azione civile richiedendo un risarcimento per danni materiali e immateriali causati dai/dalle trafficanti. L'azione civile viene «abbinata» al procedimento penale.

Querelanti privati – Le persone vittime della tratta possono essere coinvolte nei procedimenti da parte del procuratore tramite richiesta di costituirsi querelanti privati. Il/ La querelante privato/a ha funzione accusatoria.

Accesso all'assistenza legale - Le vittime della tratta possono beneficiare di una consulenza legale gratuita **che le rappresenti in tribunale**. Sia come **parti civili che come querelanti privati/e**, le vittime necessitano di un/a legale che le protegga e garantisca il rispetto dei diritti. I legali partecipano ai procedimenti giudiziari, cercano di garantire le azioni civili delle vittime, conoscono bene il caso e ne redigono sintesi all'occorrenza, forniscono prove, presentano richieste, appunti e obiezioni e si oppongono alle sentenze che violano diritti e interessi legittimi.

Nota sulle vittime!

Nei procedimenti penali gli/le imputati/e vengono considerati/e innocenti fino a prova contraria. Durante i procedimenti penali il loro scopo non è «dimostrare» la propria innocenza quanto mettere in dubbio le prove raccolte dal procuratore / dalla procuratrice. Per questo la partecipazione delle vittime all'azione giudiziaria è molto difficile. La loro testimonianza può essere messa in dubbio in modo brutale e umiliante. Anche se una vittima dispone di un/a rappresentante legale, le procedure possono essere dolorose e traumatizzanti. Uno dei compiti principali del/della legale è quindi evitare il più possibile che la vittima subisca nuovi traumi in tribunale.

Diritto al rimborso - Il diritto al risarcimento in Bulgaria è legato al procedimento penale e subisce diversi influssi.

Nell'ambito del procedimento penale può essere richiesta la compensazione finanziaria per **danni materiali e immateriali a carico del colpevole**.

È possibile presentare richiesta di risarcimento **per danni materiali e immateriali a carico del colpevole** in un **procedimento civile** separato.

Tramite la **legge sull'assistenza alle vittime di reati e sul rimborso finanziario** le vittime possono ricevere un **risarcimento**, ma **soltanto per danni materiali e solo al termine del procedimento penale**. Il fondo corrisponde una somma a titolo di risarcimento fino a un massimo di BGN 10 000 (€ 5000).

Svizzera

FIZ - Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne

con ricoveri specializzati, programmi di consulenza e di sostegno

FIZ Makasi

www.fiz-info.ch

Tel.: +41 (0)44 436 90 00

E-mail: contact@fiz-info.ch

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT, fedpol)

www.ksmm.admin.ch

Tel. : +41 (0)58 463 57 02

E-mail: stab-ksmm@fedpol.admin.ch

Ufficio federale di polizia (fedpol)

Presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia ((DFGP)

www.ksmm.admin.ch

Tel. : +41 (0)58 463 57 02

E-mail: stab-ksmm@fedpol.admin.ch

Organizzazione internazionale svizzera per la migrazione - IOM Berna

<http://www.ch.iom.int>

Tel. : +41 (0)31 350 82 11

E-mail: iombern@iom.int

Bulgaria

Animus Association Foundation

www.animusassociation.org

Tel. : + 359(0)2 983 52 05

Tel. : animus@animusassociation.org and
crisiscentre@animusassociation.org

Centro di transito per le vittime della tratta – 24/7

Tel. : +359 (0)878 670 574

E-mail: crisiscentre@animusassociation.org

Commissione nazionale contro il traffico di esseri umani (NCCTHB)

www.antitraffic.government.bg

Tel. : +359 (0)2 807 80 50

E-mail: office@antitraffic.government.bg

Ricoveri specializzati per la sistemazione provvisoria e centri di supporto alle vittime, compreso il centro di emergenza per bambini e il ricovero per la reintegrazione a lungo termine – 24/7

Ministero degli interni

Direzione generale in materia di criminalità organizzata, settore tratta di esseri umani

www.mvr.bg

Tel. : +359 (0)2 982 83 63

E-mail: gdbop@mvr.bg

Direzione generale della polizia di confine

www.mvr.bg

+359 (0)2 983 18 65

Tel. : nsgp@mvr.bg

Organizzazione internazionale per la migrazione – IOM Sofia

www.iom.bg

Tel. : +359 (0)2 93 94 774

E-mail: iomsofia@iom.int



Schweiz

FIZ - Patrocinio e sostegno alle donne migranti e alle vittime della tratta: offre consulenza, protezione e si occupa di identificare le vittime della tratta

+41 (0)444 36 90 00

Il centro sociale protestante Centre Social Protestant (CSP), con sede a Ginevra, fornisce assistenza legale

+ 41 (0)800 20 80 20

ACT 212 invita il pubblico a riferire potenziali casi di tratta di esseri umani

+41 (0)840 21 22 12

Bulgaria

Linea nazionale di assistenza telefonica per i sopravvissuti alla violenza (gestita dalla Animus Association Foundation)

**+359 (0) 2 981 76 86 oppure
+359 (0) 800 1 86 76 76 (gratuito dalla Bulgaria)**

Linea di assistenza telefonica nazionale bulgara per la lotta alla tratta di esseri umani (Gestita dalla A21 campaign Foundation)

+359 (0) 800 20 100

Linea di assistenza telefonica nazionale per i bambini

116 111

IOM Sofia

+359 (0) 2 939 47 77